



**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PER UNA DURATA DI ANNI 4**

**CT**

**CAPITOLATO TECNICO**

## ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la conclusione - con un unico operatore economico - di un Accordo Quadro nell'ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di "somministrazione di lavoro temporaneo", ad orario pieno o parziale, per le necessità di carattere temporaneo di AGECS riferite a mansioni connesse alle figure professionali ascrivibili ai livelli sotto indicati di cui ai vigenti CCNL GASACQUA e CCNL Funzioni Locali (FF.LL.).

### CCNL GAS ACQUA

<u>Livello</u>	<u>Retrib. Mensile Contrattuale</u>	<u>Costo Orario</u>
Livello 7	2.992,27	17,92
Livello 6	2.748,24	16,46
Livello 5	2.505,39	15,00
Livello 4	2.354,42	14,10
Livello 3	2.204,71	13,20
Livello 2	1.996,07	11,95
Livello 1	1.799,04	10,77

Ore mensili previste contrattualmente pari a n. 167

Orario settimanale a tempo pieno pari a ore 38,5 (più eventuali 1.5 ore settimanali – retribuite separatamente – per il personale assegnato ad attività commerciali es: personale di farmacia)

Si precisa nel dettaglio la composizione delle Retribuzioni Mensili contrattualmente indicate:

Livello 7:

Minimo tabellare 2.538,07 dal 01/09/20 – EDR L.438 € 10,33 – Indennità di Mensa € 20 – Rateo mensile 14<sup>a</sup> € 211,51 – Rateo mensile 13<sup>a</sup> € 212,37.

Livello 6:

Minimo tabellare 2.328,90 dal 01/09/20 – EDR L.438 € 10,33 – Indennità di Mensa € 20 – Rateo mensile 14<sup>a</sup> € 194,08 – Rateo mensile 13<sup>a</sup> € 194,94.

Livello 5:

Minimo tabellare 2.120,74 dal 01/09/20 – EDR L.438 € 10,33 – Indennità di Mensa € 20 – Rateo mensile 14<sup>a</sup> € 176,73 – Rateo mensile 13<sup>a</sup> € 177,59.

Livello 4:

Minimo tabellare 1.991,34 dal 01/09/20 – EDR L.438 € 10,33 – Indennità di Mensa € 20 – Rateo mensile 14<sup>a</sup> € 165,95 – Rateo mensile 13<sup>a</sup> € 166,81.

Livello 3:

Minimo tabellare € 1.863,02 dal 01/09/20 – EDR L.438 € 10,33 – Indennità di Mensa € 20 – Rateo mensile 14<sup>a</sup> € 155,25 – Rateo mensile 13<sup>a</sup> € 156,11.

Livello 2:

Minimo tabellare € 1.684,18 dal 01/09/20 – EDR L.438 € 10,33 – Indennità di Mensa € 20 – Rateo mensile 14<sup>a</sup> € 140,35 – Rateo mensile 13<sup>a</sup> € 141,21.

Livello 1:

Minimo tabellare € 1.515,30 dal 01/09/20 – EDR L.438 € 10,33 – Indennità di Mensa € 20 – Rateo mensile 14^ € 126,28 – Rateo mensile 13^ € 127,14.

**CCNL FUNZIONI LOCALI** attualmente vigente:

Livello	Retrib. Mensile Contrattuale	Costo Orario
Livello B3	€ 1.796,39	€ 11,52
Livello B1	€ 1.711,16	€ 10,97

Ore mensili previste contrattualmente pari a n. 156  
Orario settimanale a tempo pieno pari a ore 36

Si precisa nel dettaglio la composizione delle Retribuzioni Mensili contrattualmente indicate attualmente in vigore:

Livello B3:

Stipendio tabellare € 1.588,65 – Indennità di comparto € 39,31 - Elemento perequativo € 24,00 - Indennità di vacanza contrattuale € 11,12 – Rateo mensile 13^ € 133,31.

Livello B1:

Stipendio tabellare € 1502,84 – Indennità di comparto € 39,31 - Indennità contr. 97 ¼ qualifica € 5,38 -Elemento perequativo € 27,00 - Indennità di vacanza contrattuale € 10,52 – Rateo mensile 13^ € 126,11.

## **CLAUSOLA SOCIALE**

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 31 - Clausola sociale del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 15 ottobre 2019, l'Aggiudicatario – nel rispetto della normativa in vigore - è tenuto a garantire il mantenimento in organico di quel numero di lavoratori già utilizzati in precedenza da AGE C per i quali AGE C faccia espressa richiesta, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale.

La durata di detti contratti di lavoro sarà esclusivamente quella definita da AGE C sulla base delle proprie esigenze derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.

AGE C, infatti, non garantisce all'Aggiudicatario un numero minimo di contratti specifici e/o di lavoratori somministrati, né una durata minima di detti contratti. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per AGE C nei confronti dell'Aggiudicatario, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione degli eventuali contratti specifici, ove attivati a seguito di espressa richiesta di AGE C. Quanto sopra come espressamente rappresentato nei successivi paragrafi.

Si rende noto, a titolo comunque non impegnativo, che il personale attualmente impiegato presso AGE C e che potrebbe rientrare nella "clausola sociale" è il seguente:

N.	RUOLO	CCNL	LIVELLO	DATA INIZIO IMPIEGO
1	IMPIEGATO TECNICO	GAS - ACQUA	5	16/09/2019
1	IMPIEGATO TECNICO	GAS - ACQUA	5	22/07/2019

## ART. 2 - FABBISOGNO E INFORMAZIONI VARIE

Il valore massimo presunto dell'Accordo Quadro è pari a € 4.000.000, oltre IVA su margine di agenzia e IRAP come per legge.

AGEC non garantisce all'Aggiudicatario un corrispettivo minimo per la durata di validità dell'Accordo Quadro, né un numero minimo di contratti specifici e/o di lavoratori somministrati per lo svolgimento del servizio oggetto dell'Accordo Quadro.

L'Aggiudicatario si impegna ad attivare, su richiesta scritta di AGECE, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività di AGECE.

Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell'utilizzo.

In particolare, il corrispettivo spettante all'Aggiudicatario è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore effettivamente lavorate per il Moltiplicatore Unico così come risultante **nel Modello Dettaglio Economico**, presentato dall'Aggiudicatario a corredo dell'Offerta economica.

AGEC corrisponderà all'Agenzia unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

Il computo delle ore di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore somministrato dovrà risultare dalla rilevazione presenze effettuata a cura dell'Agenzia che dovrà essere trasmessa mensilmente ad AGECE prima della fatturazione per la validazione da parte dei responsabili dei singoli servizi utilizzatori della risorsa somministrata.

L'Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione ad AGECE dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo come di seguito descritto.

Nel caso d'interruzione della prestazione per causa imputabile al Lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il Lavoratore entro 2 giorni lavorativi.

Rimane inoltre la possibilità per AGECE di richiedere la sostituzione dei lavoratori somministrati in caso di sostituzione temporanea di Lavoratore già avviato presso AGECE, assente ingiustificato o per malattia, infortunio, gravidanza, inidoneità anche sopravvenuta o per mancato superamento del periodo di prova o per giusta causa.

AGECE ha la facoltà di chiedere la sostituzione del lavoratore somministrato anche in caso di reiterate assenze a qualunque titolo, che superino complessivamente le otto giornate lavorative nell'arco di un mese.

Nel caso di interruzione dell'utilizzo, da parte di AGECE, per mancato superamento della prova o per giusta causa, il Lavoratore sostituito non potrà essere in seguito nuovamente avviato dall'Agenzia Aggiudicataria salvo espresso consenso di AGECE.

Nei casi sopra descritti, di interruzione anticipata della prestazione da parte del lavoratore, l'Agenzia avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante, secondo tariffa, solo per le ore di lavoro effettivamente rese dal medesimo lavoratore fino all'interruzione della prestazione.

La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

Resta fermo l'obbligo per l'Aggiudicatario di retribuire al lavoratore somministrato tutte le voci previste dal CCNL di riferimento.

L'Aggiudicatario emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate ad AGECE, corredate da un prospetto dettagliato che dovrà contenere i seguenti dati:

- ✓ numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- ✓ periodo di riferimento;
- ✓ quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- ✓ descrizione delle ore lavorate; (ad es. ore ordinarie, ore eccedenti l'orario ordinario per il personale addetto ad attività commerciali, straordinario al 30% ecc.);
- ✓ n. buoni pasto maturati nel mese di fatturazione suddivisi per singolo lavoratore
- ✓ costo orario finito applicato, con troncamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola;
- ✓ coefficiente moltiplicatore unico;
- ✓ importo, risultante dalla moltiplicazione della quantità delle ore lavorate per il costo orario finito applicato, con troncamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola;
- ✓ importo del margine di agenzia riferito al lavoratore ed IVA relativa.
- ✓ CIG di riferimento;

Le fatture dovranno essere distinte a seconda della tipologia di attività per la quale AGECE richiede la somministrazione.

### **BUONI PASTO**

Relativamente ai buoni pasto si specifica che, alla data di indizione della procedura di gara, il valore nominale del singolo buono pasto è di € 7,00 e che:

- per i lavoratori che verranno attivati con CCNL Gas Acqua la maturazione è di n. 3 buoni alla settimana per i full-time, anche se è prevista contrattualmente l'indennità sostitutiva di mensa in busta paga;
- per i lavoratori che verranno attivati con contratto FF.LL. la maturazione sarà pari a n. 1 buono per ogni giorno lavorato con una pausa di almeno 20 minuti, purché full-time, a eccezione di chi presterà la propria attività lavorativa presso il servizio di refezione scolastica.

### **TASSI INAIL ATTUALMENTE APPLICATI**

<u>N. PATVoce</u>		<u>% Ponderazione</u>	<u>Tasso</u>	<u>Rischio Assicurato</u>
93106655	320	100	17,48	Servizi Mortuari/Crematorio
43093309	722	100	3,5	Videoterminale - Impiegato
43093309	723	100	6,64	Impiegato tecnico/cantieri
43102835	721	100	12,64	Personale operativo di reparto
92017704	200	100	10,22	Ristorazione
92017704	110	87	6,71	Vendita al dettaglio
92017704	722	10	4,25	Videoterminale - Impiegato
92017704	2100	3	10,82	Laboratorio

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia provvederà a corrispondere al lavoratore, a suo esclusivo carico, la retribuzione pattuita senza quindi alcun recupero del costo in capo ad AGECE.

## **ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo Quadro avrà durata di anni 4 a far data dalla sottoscrizione dello stesso e cesserà automaticamente alla scadenza naturale ovvero anticipatamente in conseguenza al raggiungimento del suo importo.

Nel corso di tale periodo AGECE potrà stipulare contratti specifici con l'Aggiudicatario.

#### **ART. 4 - PROCEDURA DI STIPULA DEI CONTRATTI SPECIFICI**

AGECE, sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il fabbisogno presunto di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto specifico di somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro.

AGECE procederà poi all'invio di tale fabbisogno presunto all'Aggiudicatario; la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato tecnico.

AGECE procederà, previa analisi dei predetti elementi, e a quanto previsto al successivo art. 6 all'affidamento del contratto specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).

L'Aggiudicatario adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo professionale richiesto una scheda nella quale indicherà la retribuzione e i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l'applicazione del moltiplicatore, con l'indicazione dell'IVA dovuta sul margine d'agenzia.

AGECE procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate.

#### **ART. 5 - DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

Ciascun contratto specifico:

- ✓ determinerà il fabbisogno specifico presunto di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario onnicomprensivo determinato compilando la scheda "modulo d'ordine";
- ✓ potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale diverse e ulteriori rispetto a quelle di cui all'Accordo Quadro;
- ✓ potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui all'Accordo Quadro;
- ✓ potrà prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con riferimento ai secondi, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
- ✓ prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro subordinato, secondo la normativa vigente;
- ✓ potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
- ✓ potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.

Con la stipula del contratto specifico l'Aggiudicatario si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.

La stipulazione dei contratti specifici avverrà secondo le prescrizioni di cui all'Accordo Quadro e degli artt. 30 e ss. gg. del decreto legislativo n. 81/2015.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

## **ART. 6 - ATTIVAZIONE DELLE SINGOLE RICHIESTE DI SOMMINISTRAZIONE E REQUISITI DEL PERSONALE**

AGEC potrà ricorrere alla somministrazione per lo svolgimento di attività non fronteggiabili con il personale in servizio.

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico, dall'Accordo Quadro e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.

AGEC procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'Aggiudicatario delle singole forniture di somministrati entro la data ultima di durata dell'Accordo Quadro.

Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, dalle seguenti informazioni:

- ✓ la descrizione della professionalità richiesta;
- ✓ la corrispondente categoria;
- ✓ il settore di specializzazione e il grado di esperienza necessario;
- ✓ le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- ✓ i dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
- ✓ eventuali ulteriori informazioni.

L'Aggiudicatario entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta dovrà proporre ad AGECE una rosa di almeno 5 (cinque) candidati con le caratteristiche richieste che AGECE provvederà ad esaminare e valutare anche tramite colloqui individuali.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni, previste per le corrispondenti qualifiche come da CCNL GAS-ACQUA o CCNL FF.LL e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.

L'Aggiudicatario, a fronte di una "richiesta di fornitura", dovrà mettere a disposizione il personale idoneo allo svolgimento della mansione richiesta ai sensi dell'art. 41 del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Aggiudicatario, in relazione alle competenze richieste e ai rischi generici e specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto da AGECE.

L'aggiudicatario dovrà garantire al personale somministrato condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle del personale dipendente di pari livello di AGECE.

## **ART. 7 - PROFILI PROFESSIONALI E MANSIONI**

Si elencano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i profili professionali e le relative mansioni dei lavoratori somministrati che potranno rendersi necessari in corso di vigenza dell'Accordo Quadro:

I profili professionali di interesse potranno essere i seguenti:

- Operaio:
  - ✓ da inserire nei servizi gestiti dall'Area Ristorazione ed Eventi che nello specifico potrà essere chiamato ad operare come operatore di reparto, aiuto cuoco, cuoco, barista o addetto al catering; operatore di guardiania e attività di cassa e biglietteria.



- ✓ da inserire nei servizi gestiti dall'Area Cimiteriale che nello specifico potrà essere chiamato ad operare come addetto alle attività del forno crematorio;
- Impiegato:
  - ✓ da inserire nei servizi gestiti dall'Area Servizio Farmaceutico che nello specifico potrà essere chiamato ad operare come farmacista collaboratore;
  - ✓ da inserire, con mansioni tecniche e/o amministrative nelle altre Aree aziendali.

## **ART. 8 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SOMMINISTRATO**

Su richiesta e in base alle esigenze di AGECE, ciascun lavoratore somministrato dovrà essere formato a cura e spese dell'Aggiudicatario.

La formazione dovrà essere fornita in corso di vigenza dell'Accordo Quadro al di fuori dell'orario di lavoro svolto dal personale somministrato presso AGECE, salvo diversa indicazione di AGECE.

Nell'ipotesi in cui dovesse svolgersi fuori dall'orario di lavoro, AGECE riconoscerà tali ore di formazione come ordinarie ore di lavoro.

L'accettazione o meno di partecipare al corso da parte del lavoratore al di fuori del suo orario di lavoro è su base volontaria.

AGECE si riserva il diritto di valutare di volta in volta e a proprio insindacabile giudizio la bontà delle proposte formative offerte e di richiedere, nel caso, proposte formative alternative ovvero di individuare direttamente l'ente/docente/scuola/ecc. che dovrà procedere alla formazione ritenuta maggiormente idonea da AGECE.

In proposito si elencano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo le materie di interesse:

- 1) Pubblico impiego e contrattazione collettiva;
- 2) Concessioni e Appalti pubblici;
- 3) Procedimento Amministrativo;
- 4) Contabilità ordinaria ed analitica prevista per aziende private;
- 5) Eventuali corsi specifici per le figure di cuoco e aiuto cuoco (es. HACCP)
- 6) Corsi di lingua inglese
- 7) Corsi di informatica

Per quanto non disciplinato nel presente Capitolato si fa integrale rinvio allo Schema di Accordo Quadro (allegato al Disciplinare).